



SINDACO
Mattia Gastaldi

Piano Regolatore Comunale L.R. 11/2004
PIANO degli INTERVENTI

P.I.

VARIANTE PARZIALE N.7

DOCUMENTO DEL SINDACO



INDICE

1. Il Quadro della Pianificazione Comunale	2
2. Obiettivi della Variante n.7	4
3. Procedura della Variante n.7 al P.I.....	5
4. I contenuti della Variante n.7 al P.I.	7
5. Gli elaborati della Variante n.7 al P.I.....	10



1. Il Quadro della Pianificazione Comunale

La Legge Urbanistica Regionale 11/2004, come evidenziato nell'art. 2, stabilisce i criteri e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione per conseguire un miglioramento complessivo della qualità della vita, per la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficienza e concertazione.

Come si evince dall'art. 5, definisce inoltre che il governo del territorio venga attuato tramite la pianificazione urbanistica e territoriale del Comune, della Provincia e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà e coerenza, assicurandosi che ciascun piano indichi il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determini le prescrizioni e i vincoli prevalenti.

La disposizione più rilevante viene prevista nell'art. 12 e riguarda la pianificazione urbanistica comunale, che si esplica con il **Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)** formato a sua volta da due diversi strumenti:

- il **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)**, è lo strumento di pianificazione *"che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale"* (art.12 - L.R. 11/2004);
- il **Piano degli Interventi (P.I.)** è lo strumento urbanistico che *"in coerenza e in attuazione del P.A.T. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità"* (art.12 - L.R. 11/2004).

Il Comune di Campolongo Maggiore ha già avviato il rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio attraverso **l'approvazione del PAT**, avvenuta in Conferenza dei Servizi il 06/05/2013 atto conclusivo della procedura svolta ai sensi dell'art.15 della L.R. 11/2004.

Successivamente l'Amministrazione ha redatto le seguenti varianti al Piano degli Interventi:

- con **DCC 15/2014** è stata approvata la **prima variante parziale al PI** e riguardava la modifica alla delimitazione d'ambito del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "zona bianca 1" e la riconferma delle tipologie edilizie già approvate;
- con **DCC 51/2015** è stata approvata la **Variante Generale**;
- con **DCC 18/2016** è stata approvata la **seconda variante parziale** e riguardava il recepimento di un accordo pubblico/privato ai sensi dell'art.6 della LR/2011;
- con **DCC 51/2016** è stata approvata la **terza variante parziale** e riguardava il cambio di destinazione di zona di alcune aree a servizi;
- con **DCC 40/2017** è stata approvata la **quarta variante parziale** e riguardava la riclassificazione di aree edificabili ai sensi della LR 4/0215;
- con **DCC 6/2019** è stata approvata la **quinta variante parziale** relativa all'accoglimento di alcune esigenze manifestate di carattere familiare, alla gestione di situazioni territoriali articolate e complesse e a favorire la concentrazione dello sviluppo nelle aree già urbanizzate od immediatamente adiacenti;
- con **DCC 34/2021** è stata approvata la **sesta variante parziale** relativa alla modifica di alcuni articoli delle N.T.O. a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio e all'eliminazione di un lotto libero non edificato a seguito di una richiesta del privato ai sensi dell'art.7 della L.R. 04/2015 (variante verde).



Con l'entrata in vigore della L.R. 14/2017 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla Legge Regionale 11/2004*" e a seguito del provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, si è provveduto ad attivare l'iter di adeguamento del P.A.T. approvato alle disposizioni sovraordinate della L.R. 14/2017 e alla D.G.R. 668/2018.

Con D.C.C. n.5 del 26/02/2019 è stata quindi approvata la specifica **Variante al P.A.T. recependo la quantità massima assegnata di consumo di suolo pari a 11,99 ha** e approvando il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata divenuti principale campo di applicazione per la successiva L.R. 14/2019.



2. Obiettivi della Variante n.7

Le Varianti al Piano degli Interventi finora approvate si sono proposte di affrontare alcuni temi progettuali e obiettivi di trasformazione delineati dal P.A.T., selezionati in base alla priorità e fattibilità, aggiornando alcuni contenuti del previgente P.R.G., rispetto al quale costituisce strumento di raccordo efficace e di transizione graduale, puntando particolarmente sulla cooperazione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati nell'attuazione delle scelte urbanistiche più importanti per il futuro di Campolongo Maggiore, affinché il disegno del Piano degli Interventi potesse trovare un completo compimento nei cinque anni di validità delle sue previsioni di trasformazione e sviluppo del territorio.

Tuttavia **le risorse economiche** e le esigenze temporali dei cittadini e degli operatori di settore, e le modalità di espressione delle stesse, **impongono ancora all'Amministrazione di considerare il processo di "costruzione" del P.I. non come un processo monolitico bensì articolato attraverso l'attivazione, se necessario, di più P.I.** riferendoli al complesso degli obiettivi espressi nel P.A.T. e nelle Linee di Mandato dell'Amministrazione.

Gli obiettivi enunciati nel Documento del Sindaco di ogni Variante al P.I. divengono punto di partenza del concreto rapporto di interazione tra l'Amministrazione e la cittadinanza per la costruzione della fase di concertazione e il conseguente sviluppo del progetto di territorio attraverso la redazione dei Piani degli Interventi.

Nel suo iter di formazione il Piano degli Interventi:

- a) adotta un processo di **elaborazione trasparente e aperto alla partecipazione ed alle esigenze delle comunità locali**, promuovendo occasioni di contatto e confronto fra le scelte politiche e tecniche del Piano e le esigenze locali, anche al fine di individuare alcune priorità sulle azioni da intraprendere;
- b) valuta prioritariamente, in particolare nella gestione del sistema insediativo residenziale, i **fabbisogni della popolazione attuale e le esigenze espresse**;
- c) si ispira ai **principi di contenimento del consumo di suolo richiamati dalla L.R. 14/2017** e recepiti dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. n.5 del 26/02/2019;
- d) si configura come un **documento tecnico flessibile**, di pronto intervento, fortemente associato al bilancio comunale, al piano delle opere pubbliche e sensibile alle sue variazioni;
- e) affronta contenuti progettuali che sappiano **valorizzare il territorio e le risorse insediative esistenti**, favorendo un loro adeguamento, riutilizzo compatibile e messa "a sistema";
- f) si pone come un **attivatore di iniziative e risorse economiche** che permettano da un lato ai privati di soddisfare le proprie esigenze ed aspettative in modalità coerenti con i criteri dello sviluppo sostenibile, dall'altro all'Amministrazione di realizzare o acquisire servizi e opere di rilevante interesse per la comunità locale. L'"agilità" del Piano degli Interventi consente al Comune di modificare, quasi in continuo, lo strumento urbanistico per adattarlo e conformarlo alle mutate esigenze degli attori e operatori territoriali con una reattività adeguata alle dinamiche socioeconomiche del territorio.

Il processo così delineato consente una messa a punto di nuovi indirizzi che spingono a **salvaguardare, qualificare e valorizzare il territorio nelle sue componenti fisiche, paesaggistiche, infrastrutturali, insediative, sociali e produttive**, riconoscendo nelle politiche territoriali un fattore fondamentale per conseguire gli obiettivi di coesione sociale, benessere collettivo e capacità competitiva dell'economia.



3. Procedura della Variante n.7 al P.I.

La L.R. 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale P.R.C. in due livelli: il primo strategico cui corrisponde il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) ed il secondo operativo denominato P.I. (Piano degli Interventi).

Dalla data di approvazione del P.A.T., il P.R.G. vigente per le parti compatibili ha assunto la denominazione e la validità di **primo Piano degli Interventi (P.I.)** del comune di Campolongo Maggiore.

La legge regionale n.11/2004 all'art.18 introduce l'obbligo da parte del sindaco, nel momento in cui si intraprende la redazione di una variante al Piano degli Interventi, di produrre un **Documento** (noto anche come *Documento del Sindaco*) che evidenzi, secondo le priorità dettate dal proprio programma amministrativo: le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi. Il Documento del Sindaco diventa il punto di partenza per la redazione del nuovo piano promuovendo la partecipazione dei cittadini e in generale dei portatori di interesse mediante la pubblicazione di un Bando pubblico attraverso il quale sarà possibile manifestare le proprie esigenze che dovranno essere coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti nel presente Documento.

La procedura per l'approvazione del P.I. è definita dall'art. 18 della L.R. 11/2004:

1. DOCUMENTO DEL SINDACO

L'Amministrazione Comunale predispone un documento che introduce e precede la variante al P.I., in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra nel corso di un apposito Consiglio Comunale.

2. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

L'art.5 della L.R. 11/2004 descrive le finalità dei processi partecipativi nel piano. Il comma 2 afferma *"L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione"*

A tal fine l'A.C. con D.G.C. 20 del 22/02/2022 ha approvato un avviso di raccolta della durata di circa due mesi finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse. In questo periodo dedicato sono pervenute circa un centinaio di istanze.

3. ELABORAZIONE DELLA VARIANTE AL P.I.

La redazione della variante al P.I. avverrà in due fasi: redazione di una Bozza della variante al P.I. e predisposizione degli elaborati finali a seguito dell'approvazione formale della bozza da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. INVIO ELABORATI VALUTATIVI PER ACQUISIZIONE DEI PARERI

Prima dell'adozione dovranno essere inviate agli enti competenti (Genio Civile e Consorzi di Bonifica) la richiesta di parere relativamente alla Compatibilità Idraulica. I pareri relativi dovranno essere acquisiti prima dell'approvazione della variante. Se la variante al P.I. riguarda temi non valutati dalla VAS del PAT la stessa dovrà essere accompagnata dalla documentazione necessaria per la Verifica di assoggettabilità alla VAS. La variante dovrà inoltre essere corredata da una Dichiarazione di non necessita della VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale).

5. ADOZIONE

La variante è adottata dal Consiglio Comunale.

6. DEPOSITO

Entro otto giorni dall'adozione, la variante al P.I. è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante ogni forma di divulgazione ritenuta opportuna.



7. PERIODO DESTINATO ALLE OSSERVAZIONI

Entro i successivi trenta giorni chiunque può formulare osservazioni.

8. APPROVAZIONE

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la variante al P.I. In fase di approvazione la variante al P.I. dovrà essere corredata dai pareri relativi alla compatibilità idraulica e, se richiesto, dal parere Regionale in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e VINCA.

9. TRASMISSIONE E DEPOSITO

Copia integrale della variante al P.I. approvata è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.

10. EFFICACIA

Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.

La variante al P.I. diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nell'albo Comunale dell'avviso dell'avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del Comune.



4. I contenuti della Variante n.7 al P.I.

La presente Variante al P.I. del Comune di Campolongo Maggiore **definisce le proprie scelte operative in sintonia con il sistema degli obiettivi strategici delineati dal P.A.T.**, ed è pertanto tenuto ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dallo piano strutturale e dai Piani sovraordinati, in modo da non compromettere le possibilità di successiva attuazione.

La Variante al P.I. ai sensi dell'art. 17 della L.R.11/04:

1. detterà le disposizioni operative del Piano Regolatore Comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed eventuali piani di settore;
2. troverà attuazione tramite interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o Permessi di Costruire Convenzionati;
3. svilupperà e preciserà le scelte delineate dal P.A.T., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

L'impostazione progettuale della Variante si pone dunque in continuità con il P.I. vigente operando nella direzione di uno sviluppo sempre più sostenibile, attento all'uso delle risorse ambientali e volto ad accrescere la qualità urbana dei luoghi centrali, valorizzare gli insediamenti e la qualità di vita negli stessi.

4.1 VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il presente Documento del Sindaco pertanto è indirizzato a creare una base di sicurezza su cui costruire le fasi operative e a dare una risposta rapida e concreta a specifiche tematiche puntuali.

Le **manifestazioni di interesse** già pervenute a seguito della pubblicazione di un apposito **Avviso Pubblico**, saranno valutate dall'Amministrazione Comunale e dall'Ufficio Tecnico verificandone la compatibilità con la disciplina del PAT e la loro capacità di concorrere a dare soluzione alle criticità del territorio.

Relativamente:

- a) alle **proposte di accordi tra soggetti pubblici e privati** ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04, sulla base dei criteri di cui alle **D.G.C. n.13 del 11/02/2014** e **D.G.C. n.65 del 16/06/2015**, nonché sulla base di ulteriori o diverse modalità e criteri di perequazione da individuarsi con successivi provvedimenti, saranno considerate le azioni integrate e sinergiche:
 - di rilevanza strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio, in particolare di rigenerazione e riqualificazione urbanistica secondo i principi degli artt. 6 e 7 della L.R. 14/2017;
 - che rafforzino il sistema dei servizi (in primo luogo attuando le aree già identificate con tale destinazione d'uso) e consentano di collegare o sviluppare quelli già esistenti;
 - che prevedano la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture viarie (strade, marciapiedi, itinerari ciclo/pedonali, percorsi vita, ecc.), di rilevante interesse comunale;
 - che prevedano la messa a disposizione dell'Amministrazione di aree libere da destinare all'accoglimento di crediti edilizi di soggetti terzi;
 - che prevedano la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione idraulica in grado di migliorare le condizioni di sicurezza del territorio e risolvere situazioni problematiche;



- che riqualifichino parti di insediamenti già costruite, anche attraverso cambi di destinazione d'uso, attraverso operazioni di rigenerazione e di riqualificazione di immobili/aree obsoleti o dismessi dal punto di vista funzionale con azioni che ne rafforzino la fruizione pubblica e la qualità ambientale e fisica dei luoghi anche attraverso cambi di destinazione d'uso verso attività più compatibili con il contesto;
 - che riorganizzino il tessuto consolidato attraverso azioni di completamento anche con la revisione delle previsioni vigenti inattuati o scadute;
- b) alla **conversione di fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo** per un loro utilizzo ai fini residenziali saranno considerate valide le richieste per le quali:
- le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;
 - sia concluso l'iter del titolo abilitativo e sia allegata una apposita relazione agronomica che ne attesti la non più funzionalità;
 - siano inseriti coerentemente nel contesto ambientale e paesaggistico;

La conversione sarà soggetta ai criteri di perequazione individuati nelle DGC n. 13/2014 e 65/2015, nonché ad ulteriori o diverse modalità e criteri di perequazione da individuarsi con successivi provvedimenti.

- c) alla **schedatura di attività produttive in zona impropria** saranno considerate valide le richieste che permettano l'adeguamento e la messa a norma, al fine di consentire la vitalità delle attività insediate e minimizzare la loro interferenza con il territorio circostante;
- d) alla **riclassificazione di aree edificabili**, saranno considerate valide le richieste che prevedono l'**azzeramento della capacità edificatoria** riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente con conseguente trasformazione **in zona agricola o verde privato**;
- e) agli interventi generali nel territorio finalizzati alla **valutazione di puntuali esigenze di carattere familiare e/o** alla modesta rettifica del perimetro delle zone del P.I. vigente saranno considerate valide le richieste compatibili con lo stato di fatto degli insediamenti, specialmente lungo la viabilità di connessione (la cosiddetta "urbanizzazione diffusa"), al fine di non aggravare oltremodò situazioni critiche.
- f) all'individuazione di **fabbricati oggetto di credito edilizio o credito edilizio da rinaturalizzazione** saranno considerate valide le richieste che rispondono ai principi della L.R.11/2004, L.R. 14/2019 e DGR 263/2020 e i contenuti del "*Regolamento per la gestione dei crediti edilizi*" approvato con D.C.C. n.23 del 28/04/2016.

Fermo restando la necessità di rispettare la quantità di servizi prevista dalla legge regionale, tra gli obiettivi dell'amministrazione vi è anche quello di ripensare alle dotazioni territoriali come specifici servizi ed attrezzature che la collettività locale, nel tempo, riconosca come essenziali e basilari per l'adeguata strutturazione del territorio e che possano portare a un miglioramento della qualità della vita individuale e sociale della comunità.

La pianificazione degli standard, orientata alla definizione dei servizi concretamente fruibili, dovrà pertanto essere strettamente legata agli altri temi stabilendone i livelli di prestazione in funzione degli obiettivi di Piano e programmando l'attuazione unitamente alle risorse individuate nel PI, ai programmi delle opere pubbliche, ai meccanismi perequativi, anche attraverso il confronto delle esigenze della collettività con gli operatori che hanno le capacità e le risorse per trasformare il territorio. Verranno pertanto valutate eventuali manifestazioni di interesse finalizzate all'attuazione di previsioni esistenti o ritenute di particolare interesse da parte dell'A.C. nell'ambito del potenziamento del sistema dei servizi, che potrebbero anche essere oggetto di specifiche varianti puntuali al P.I..



4.2 DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE E CONSUMO DI SUOLO

Gli interventi ammessi dalla Variante al PI dovranno, inoltre, essere **compatibili con i valori stabiliti dal P.A.T. per le diverse funzioni di ciascun A.T.O.** e con la **quantità massima di consumo di suolo residua**.

Il dimensionamento decennale (residenziale, commerciale, direzionale e produttivo) previsto dal PAT e attribuito ai diversi Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) è stato infatti parzialmente utilizzato nella redazione delle Varianti al PI precedenti e la variante parziale al P.I. approvata con DCC 6/2019 (prima variante dopo l'adeguamento del P.A.T. alla LR 14/2017), con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata ha impegnato circa 2,96 ha rispetto agli 11,99 ha disponibili.

4.3 PEREQUAZIONE

L'attuazione di una città di maggiore qualità sotto il profilo delle dotazioni territoriali passa attraverso la messa in campo degli strumenti che consentono di attivare e governare il partenariato tra pubblico e privato. Fra questi, perequazione e crediti edilizi rappresentano il modo attraverso cui rendere fattibile sotto il profilo economico l'attuazione delle componenti della città pubblica che caratterizzano un Piano. Questo elemento impone, pertanto, all'avvio della fase di predisposizione della variante al P.I. una riflessione sulle strategie generali entro cui collocare gli strumenti: gli esiti di questa riflessione consentono di individuare gli elementi fondativi sui quali improntare la predisposizione delle regole, dei criteri generali e del percorso procedurale che li caratterizza.

Le manifestazioni di interesse ritenute accoglibili saranno subordinate alla corresponsione, se dovuto, del **Contributo Straordinario** ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/2001 nelle modalità che saranno successivamente indicate, e alla **perequazione** così come prevista dall'art. 12 delle NTO del PI.

4.4 VERIFICA ED ASSESTAMENTO DELLE N.T.O.

A seguito di un primo periodo di "rodaggio" della nuova disciplina dopo l'entrata in vigore del RET, in alcuni casi necessariamente innovativo rispetto alle precedenti "codifiche", si rende opportuna una **verifica e un assestamento puntuale delle Norme Tecniche Operative**, anche al fine di recepire o chiarire dubbi interpretativi rilevati dagli uffici tecnici nell'esame delle diverse casistiche, correggendo alcune formulazioni secondo le direttive ritenute più consone dall'Amministrazione Comunale.



5. Gli elaborati della Variante n.7 al P.I.

Il P.I. in quanto strumento di governo delle trasformazioni urbanistiche, deve presentare un **linguaggio ordinato e comprensibile**, a livello grafico e normativo senza il rischio di creare dubbi a livello procedurale sia per gli uffici comunali che per i tecnici e i privati cittadini che operano nel territorio.

5.1 ELABORATI DI PROGETTO

La Variante al P.I. si compone dei seguenti elaborati progettuali:

- A. Relazione Programmatica (R.P.);
- B. Elaborati Cartografici (tavole in scala 1:5.000 – 1:2.000) – ambiti oggetto di variante;
- C. Norme Tecniche Operative - articoli oggetto di variante;
- D. Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (P.Q.A.M.A.) – articoli oggetto di variante;
- E. Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (R.E.C.R.E.D.);
- F. Banca Dati alfa-numerica con Quadro Conoscitivo.

5.2 ELABORATI SPECIALISTICI - VALUTATIVI

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

L'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani o programmi esistenti, o di piani o programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale debba essere posta in essere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto legislativo.

La presente Variante al P.I., in caso di temi/contenuti non valutati dalla VAS del PAT, verrà quindi sottoposta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS (screening); nella redazione del RAP si utilizzerà il quadro conoscitivo delineato da analisi e approfondimenti già eseguiti nel P.A.T. e nel P.I. (Variante n.6), integrati dai dati a disposizione a livello comunale, provinciale e regionale.

Valutazione di Compatibilità Idraulica – V.C.I.

La compatibilità idraulica degli interventi è assicurata mediante l'inserimento di norme di tutela all'interno delle norme operative del P.I. ed attraverso il rispetto delle disposizioni specifiche contenute nello studio di compatibilità idraulica di cui alla D.G.R. n°2948 del 06.10.2009.

Verifica di Compatibilità Idraulica del P.G.R.A.

La Conferenza Istituzionale Permanente del 21 dicembre 2021 ha adottato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006, il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del Bacino delle Alpi Orientali per il periodo 2021-2027.

Le norme tecniche di attuazione del Piano e le relative cartografie poste in salvaguardia sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 04/03/2022. Oltre a



classificare il territorio comunale in diverse classi di pericolosità e rischio, il P.G.R.A. individuava le cosiddette "zone di attenzione idraulica" ovvero, ai sensi dell'art.9 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, le *"porzioni di territorio individuate in cartografia con apposito tematismo ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto e a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità"*

Come previsto all'art.6, comma 1 lett. c) delle NTA *"le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamento a fronte di nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio"*; con successivo Decreto del Direttore della Direzione della Difesa del Suolo e della Costa n. 253 del 08 luglio 2022 è stato proposto un aggiornamento della classificazione della zona di attenzione idraulica, ripartendo la stessa in P1 e P2, ed è stato definitivamente approvato con Decreto Segretariale n. 72 del 7 ottobre 2022.

Rispetto al P.G.R.A. 2021-2027, ed in particolare agli artt. 13 e 14, le manifestazioni di interesse dovranno essere oggetto di accertamento del grado di rischio e conseguente verifica di compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle norme.